





COMUNE DI CAMPOFIORITO

Città Metropolitana di Palermo
Via Antonio Gramsci, 90 - Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429 –
C.F. 84000210827-
www.comune.campofiorito.pa.it

UFFICIO TECNICO

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE
ORDINARIA DEL CASMDA
(centro attività sportive e motorie diversamente abili)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Francesco Quartana			
Campofiorito 4 novembre 2020			

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE
ORDINARIA DEL CASMDA

(centro attività sportive e motorie diversamente abili)

- CUP J89D20001700002 - CIG 8462149244 -

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della presente gara è la concessione del SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CASMDA (centro attività sportive e motorie diversamente abili), sita in via Leopardi/papa Giovanni XXIII a Campofiorito, allo stato in cui si trova comprendente l'aula principale ove è ubicata la vasca natatoria, tutti gli spogliatoi, i servizi igienici di pertinenza, le aree da giuoco esterne e quant'altro delimitato dalla recinzione. La struttura è oggi completa all'interno e all'esterno.

La concessione di servizi, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera vv) del D. Lgs. n. 50/2016 è definita come "un contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto, in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano ad uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione dei lavori, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi".

L'art. 165, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 dispone che "nei contratti di concessione la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi dal mercato. Tali contratti comportano il trasferimento del rischio operativo, riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi ed ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario".

Il Comune di CAMPOFIORITO, con la presente concessione amministrativa, affida l'immobile ed il relativo servizio connesso al concessionario, che ne assume il relativo rischio d'impresa ed ogni profilo di responsabilità.

La concessione comprende il diritto per l'aggiudicatario di utilizzare, per tutta la durata del rapporto, l'intero immobile adibito a sede della struttura (compreso il lotto di pertinenza) e di svolgere la gestione integrale del servizio, diritto per il quale dovrà essere corrisposto al Comune di CAMPOFIORITO, per l'intera durata del contratto, un canone di concessione annuo da versare con cadenza annuale anticipata, il cui ammontare verrà stabilito in sede di gara.

Risultano a carico del concessionario l'allaccio di tutte le utenze (elettriche, idriche, telefoniche, etc.), le vulture con spese a proprio carico, la stipula del contratto e le autorizzazioni tecniche, commerciali, etc, necessarie per l'avvio dell'attività.

Il concessionario dovrà provvedere, a sue spese, all'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni, concessioni o provvedimenti comunque previsti dalla vigente normativa e dall'allegato capitolato d'onere per il regolare funzionamento dell'impianto sportivo.

L'amministrazione non garantisce un numero minimo di utenti in quanto la struttura è di prima apertura, pertanto il rischio della gestione è a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

ART. 2 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DEI SERVIZI OGGETTO DI CONCESSIONE

L'impianto sportivo oggetto di concessione è costituito dai locali descritti negli elaborati AS built, rappresentati graficamente nelle planimetrie facenti parte della documentazione di gara.

Costituiscono oggetto di concessione anche le aree esterne di pertinenza dell'impianto.

La gestione dell'impianto comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- L'apertura, la chiusura, la pulizia e sorveglianza del complesso sportivo, ivi compresi gli impianti e le attrezzature esistenti;
- La conduzione e la gestione degli impianti tecnologici;
- Il funzionamento degli impianti natatori, delle attrezzature e dei servizi annessi, compreso il periodico controllo della conformità della qualità delle acque di balneazione alle specifiche normative sanitarie;
- La manutenzione ordinaria del complesso sportivo e delle aree pertinenziali, nonché la pulizia dei marciapiedi;
- Direzione amministrativa, tecnica ed organizzativa;
- Assistenza ai bagnanti.
- Controlli, verifiche e misurazioni;

Il concessionario dovrà assicurare i seguenti standard minimi di qualità del servizio:

STANDARD	PARAMETRO	STANDARD MINIMI DI SERVIZIO
Accessibilità al pubblico: periodo minimo di apertura dell'impianto, orari minimi di apertura dell'impianto e per il nuoto libero	N° giorni di apertura nell'anno solare	Apertura per un minimo di 240 giorni per anno solare
	Monte ore di accessibilità per gli utenti del nuoto libero	Monte ore complessivo settimanale quantificato in 10 ore settimanali
Sicurezza dei bagnanti	Presenza di assistenti bagnanti	Almeno 1 assistente bagnanti per turno
Qualità dell'acqua, dell'aria e luminosità dell'impianto	Pulizia interno della vasca	Almeno un intervento quotidiano di pulizia del fondo della vasca
	Pulizia spogliatoi, wc, docce e locali con presenza di personale	Almeno 3 passaggi al giorno
	Pulizia bordo vasca	Almeno 3 passaggi al giorno
Manutenzione e controlli	Misurazione fumi	Almeno 1 volta all'anno





	Misurazione qualità dell'aria	Almeno 1 volta al giorno
	Misurazione qualità dell'acqua	Almeno 1 volta al giorno
	Verifica funzionalità impianti	Almeno 2 volte all'anno
Reportistica misurazioni	Compilazione report di verifica delle misurazioni e dei controlli di legge (misurazione dei fumi, dell'aria, dell'acqua, consumi acqua, gas, enel, accessi, etc)	Consegna del report completo entro le seguenti date: 30 Giugno - 31 Dicembre

Gli orari di apertura della piscina non potranno essere inferiori a quelli stabiliti nella seguente tabella, fatte salve le migliori condizioni che il concessionario deciderà di applicare e che saranno inserite nel contratto di gestione del servizio:

ORARI MINIMI	STAGIONE INVERNALE ED ESTIVA
Dal lunedì al venerdì	10:00-20:00 oppure 10 ore distribuite con orario spezzato, a discrezione del concessionario

All'interno dell'impianto il concessionario dovrà indicare, esponendoli ben in vista, gli orari di apertura al pubblico, le tariffe e le agevolazioni praticate, che non dovranno essere difforni da quelle offerte in sede di gara.

L'impianto potrà essere adibito anche per lo svolgimento di manifestazioni a carattere ricreativo e analoghe, sempre che sia stata ottenuta l'agibilità per tali usi. Resta inteso che l'uso dell'impianto è concesso secondo la capienza ammessa dal CPI/scia in corso di definizione; pertanto il concessionario dovrà diligentemente controllare che il numero degli utenti non superi quello previsto.

- Al concessionario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo, gestire direttamente o sub-concedere a terzi, , previa autorizzazione del Comune:
- Eventuale servizio di bar e ristoro, o distributore di bevande, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle vigenti norme in materia; il servizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà comunque essere riservato ai frequentatori dell'impianto;
- attività di vendita e/o noleggio di attrezzatura sportiva attinente alla pratica di discipline natatorie;
- altri servizi, purché inerenti gli ambiti sportivi e del benessere, previa autorizzazione del Comune.

Il concessionario potrà introitare, oltre alle tariffe di utilizzo dell'impianto da parte di terzi e dei ricavi dei servizi eventuali sopra indicati, anche:

- i proventi derivanti da convenzioni o progetti educativi svolti con altri Enti pubblici o privati (es. progetti con scolaresche o piscina day per bambini dei comuni limitrofi);
- i proventi derivanti dalle sponsorizzazioni e/o pubblicità commerciali esposte all'interno dell'impianto in concessione.

ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà una durata minima di anni 5, eventualmente prorogabili di ulteriori anni 5, esclusivamente nel caso previsto dall'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, a decorrere dalla data di stipula del contratto.

La durata della convenzione potrà essere superiore solo nel caso in cui dal piano finanziario si desuma in maniera evidente la necessità di ammortizzare i costi degli investimenti realizzati in un tempo superiore ai 5 anni. Sarà onere della Stazione appaltante valutare l'eventuale estensione della durata della convenzione.

ART. 4 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria dell'impianto, alla pulizia dei locali ed a quant'altro si renda necessario per garantire la funzionalità dell'impianto che non rientri tra gli oneri di manutenzione straordinaria a carico del Comune di CAMPOFIORITO. La manutenzione ordinaria è l'insieme delle azioni manutentive che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 380/2001, riguardano *“opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”* in modo tale da garantire la funzionalità dell'immobile e degli impianti ad esso connessi ed evitarne il possibile degrado.

In dettaglio, le manutenzioni ordinarie sono le seguenti:

Opere interne

1. Pulizia e piccole riparazioni degli intonaci e dei rivestimenti;
2. Tinteggiatura e riparazione degli infissi e dei serramenti interni;
3. Piccole riparazioni dei pavimenti;
4. Manutenzione e piccole riparazioni degli impianti tecnologici (idraulico, elettrico, fognario, termico e di ventilazione) con interventi rivolti al mantenimento in efficienza di quelli esistenti ed alla loro tenuta a norma; l'eventuale rimessa a norma per sopravvenute nuove disposizioni legislative e la modifica integrale degli impianti rientrano nella manutenzione straordinaria a carico del comune.

Opere esterne

5. Pulizia dei fronti, tinteggiatura degli stessi, ripresa parziale dei rivestimenti e degli intonaci esistenti;
6. Pulizia, tinteggiatura e mantenimento in efficienza, anche mediante piccole riparazioni, degli infissi e dei serramenti;
7. Manutenzione dei manti di copertura dei tetti;
8. Pulizia dei canali di gronda e pluviali;

9. Tinteggiatura e mantenimento in efficienza, anche mediante piccole riparazioni, delle recinzioni esterne;

10. Piccole riparazioni delle pavimentazioni

Il concessionario è tenuto a dotarsi delle attrezzature e dei prodotti necessari al corretto svolgimento del servizio.

L'attività di pulizia e di manutenzione dovrà essere svolta in modo da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.

Fa carico al concessionario la sorveglianza e custodia dell'impianto e delle attrezzature, l'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale, anche nel caso in cui l'impianto venga temporaneamente concesso in uso dal Comune ad altri Enti, Associazioni ed organizzazioni sportive. Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile derivante dall'operato, anche omissivo, del proprio personale e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia stato causa di danno alla funzionalità dell'impianto e/o delle attrezzature.

Il personale impiegato presso l'impianto sportivo dovrà risultare in regola con le normative vigenti. Il Comune potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nell'impianto, nonché della documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi in materia previdenziale ed assistenziale.

Le spese relative alle varie utenze sono a carico del concessionario che, prima dell'inizio della gestione, dovrà provvedere alla voltura dei relativi contratti.

Nella gestione dei servizi previsti, il concessionario deve assumere come riferimento il Piano Economico Finanziario presentato in sede di offerta, la cui attuazione costituisce vincolo nell'esecuzione del contratto.

Nella gestione dell'impianto natatorio il concessionario dovrà assicurare il rispetto delle disposizioni previste.

Il concessionario dovrà inoltre:

- presentare la SCIA ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. per la gestione dell'impianto natatorio, ove non dovesse essere definita dal Comune di Campofiorito;
- dare comunicazione immediata di ogni sospensione dell'attività o chiusura del complesso sportivo avuto in concessione o di alcune sue parti;
- dare comunicazione immediata di eventuali guasti o danneggiamenti che possano pregiudicare l'utilizzo in sicurezza della struttura;
- provvedere all'ottenimento di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie alla realizzazione delle eventuali manifestazioni proposte.

ART. 5 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese connesse alla realizzazione dei servizi oggetti di affidamento ed all'assunzione degli obblighi di cui al precedente art. 4, inclusi tributi e canoni, spese contrattuali e di pubblicità legale.

ART. 6 SPESE A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune di CAMPOFIORITO le spese riconducibili ad interventi di manutenzione straordinaria, salvo i casi in cui la manutenzione straordinaria si renda necessaria in ragione dell'omessa effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e/o di comprovata incuria della gestione dell'impianto da parte del concessionario.

In dettaglio, gli interventi di natura straordinaria sono quelli che richiedono opere importanti ed improrogabili necessarie per conservare la destinazione del bene o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui il bene è adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità.

ART. 7 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E VERIFICA DEI SERVIZI SVOLTI

L'affidatario del servizio dovrà comprovare l'assolvimento delle prestazioni in conformità a quanto indicato dal presente capitolato, presentando al Comune, entro il 30 Giugno ed il 31 Dicembre di ogni anno, l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati le misurazioni e le verifiche svolte, corredato dalla documentazione tecnica e giustificativa indicata nello stesso, effettuati fino a quel momento; i cui costi dovranno essere chiaramente valorizzati in apposita voce di spesa.


L'Amministrazione comunale, per il tramite degli uffici competenti, si riserva la facoltà di effettuare, anche senza preavviso, ma in ogni caso in presenza del legale rappresentante del concessionario (o persona da lui delegata), ad effettuare controlli, al fine di verificare che l'impianto sia conforme alle disposizioni di legge ed al decoro, comprese le verifiche circa la salubrità dell'acqua dell'impianto e/o il corretto utilizzo dell'impianto di aerazione.

In caso di ripetizione della Concessione, deve essere presentato il bilancio consuntivo di gestione degli anni precedenti, redatto secondo le indicazioni di seguito riportate.

Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria del concessionario, delle quali il concedente può prendere visione, lo stesso concessionario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita, valorizzato al netto dell'IVA, al fine di permettere adeguata attività di controllo da parte del Comune, secondo le seguenti principali voci:

<p>A. ENTRATE</p> <ul style="list-style-type: none">• proventi per attività di nuoto libero, scuole, estate ragazzi, ecc.;• proventi per corsi e attività formative;• proventi affitto corsie;• proventi derivanti dalla gestione delle attività economiche collaterali (locazione di spazi pubblicitari, attività di somministrazione alimenti e bevande, punto vendita, ecc.);• altri eventuali introiti;
<p>B. USCITE</p> <ul style="list-style-type: none">• organizzazione e gestione (suddiviso in: personale addetto all'impianto, cancelleria, attrezzature d'ufficio, contratti di manutenzione impianti tecnologici, materiale di consumo, spese tenuta conto corrente dedicato, ecc.);



- 
- utenze (suddivise in energia termica, energia elettrica, acqua, etc);
 - manutenzioni;
 - spese per attrezzature sportive sostituite;
 - spese derivanti dalla gestione delle attività economiche collaterali;
 - imposte e tasse (tassa rifiuti);
 - altre (da indicare).

Parimenti, il concessionario dovrà presentare al Comune con cadenza trimestrale posticipata, entro la fine del mese successivo al semestre di riferimento:

- i dati di affluenza suddivisi per fasce di utenza (adulti/giovani/famiglie/società sportive/scuole/anziani/diversamente abili, ecc.) e per tipologia di tariffa;
- l'elenco delle iniziative e manifestazioni effettuate all'interno dell'impianto con l'indicazione del numero di partecipanti.

In caso di ripetizione della Concessione, deve essere presentato entro il 31 luglio dell'anno successivo:

- il conto economico dell'anno precedente;
- lo stato patrimoniale dell'anno precedente.

Il conto economico:

- deve essere improntato al criterio della separazione netta tra voci di pertinenza esclusiva della gestione dell'impianto e voci di competenza della gestione complessiva del concessionario;
- deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concedente.

Tutti i documenti da presentare al Comune dovranno essere debitamente datati e sottoscritti dal legale rappresentante.

ART. 8 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto il concessionario dovrà costituire una garanzia definitiva nelle forme e nei modi stabiliti dall'articolo 103 del D.Lgs.n. 50/2016.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da istituto autorizzato o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del

D.Lgs.n.385/1993, che svolgono in via esclusiva attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e secondo gli schemi di cui al DM 12 marzo 2004, n. 123.

Essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. Essa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Cod. Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.

Lo svincolo sarà effettuato previo nulla osta del committente.

ART. 9 PAGAMENTI E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

Il canone dovuto al comune per l'utilizzo della struttura dovrà essere versato in due rate anticipate di importo pari alla metà di quanto offerto in sede di gara aventi scadenza 01 Giugno e 01 Dicembre di ogni anno.

Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13/08/2010 n. 136; in particolare, dovrà comunicare al Comune di CAMPOFIORITO gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica di cui all'oggetto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'accertamento di transazioni eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 10 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è disciplinato dagli artt. 105 e 174 del D. Lgs. 50/2016. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

ART. 11 RESPONSABILITÀ

Il concessionario assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone incaricate della vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia stato causa di danno alla funzionalità dell'impianto e/o delle attrezzature.

Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale e degli eventuali soci, obbligandosi a tenere indenne il Comune da qualsivoglia responsabilità per danni di ogni genere, anche nei confronti di terzi, comunque derivanti dall'attività oggetto della concessione.

A tal fine, il concessionario dovrà stipulare, con primaria compagnia di assicurazione, contratto di assicurazione a copertura della "responsabilità civile rischi diversi" compresi i terzi (RCT-O) includendo tra questi anche il Comune di Loceri.

La polizza dovrà prevedere i seguenti massimali assicurati:

- Sezione RC Terzi - euro 1.000.000,00 unico per sinistro, per persona e/o per cose in genere;

- Sezione RC Prestatori di Lavoro – euro 1.000.000,00 per unico sinistro, con limite di euro 1.000.000,00 per prestatore di lavoro.

La polizza deve prevedere inoltre, l'operatività a garanzia "RCO Danno Biologico" l'estensione dei danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la " Clausola di Buona Fede INAIL" avente durata pari a quella del contratto.

In caso di ripetizione del contratto, il Concessionario dovrà richiedere alla Compagnia assicuratrice un Certificato / Dichiarazione assicurativa che dovrà a sua volta trasmettere all'Ente.

Tale Certificato / Dichiarazione assicurativa dovrà confermare i Massimali Assicurati, il periodo di validità della polizza, nonché l'avvenuto versamento del premio annuo.

Inoltre, il Concessionario si dovrà dotare di un'assicurazione stipulata presso primaria compagnia o primaria Società del ramo relativa al rischio Incendio e Garanzie Accessorie, garanzie Catastrofali comprese, nella forma All Risks Danni Materiali e Diretti, avente durata pari a quella del contratto.

A tal fine il valore complessivo del complesso Immobiliare da assicurare ammonta ad Euro 1.000.000,00.

L'Ente si riserva di richiedere ogni eventuale necessario adeguamento della partita /somma assicurata.

In caso di ripetizione del contratto, il Concessionario dovrà richiedere alla Compagnia assicuratrice un Certificato / Dichiarazione assicurativa che dovrà a sua volta trasmettere all'Ente.

Tale Certificato / Dichiarazione assicurativa dovrà confermare i Massimali Assicurati, il periodo di validità della polizza, nonché l'avvenuto versamento del premio annuo.

Rimane a carico del Comune la sola responsabilità civile derivante dalla proprietà della struttura. Copia del contratto di assicurazione R.C.T./R.C.O. dovrà essere depositato in Comune prima della stipula del contratto e, annualmente, il concessionario dovrà inviare al Comune copia della quietanza comprovante il pagamento del premio. Eventuali danni che venissero arrecati all'impianto e alle relative attrezzature, imputabili a dolo, imprudenza, negligenza e/o imperizia della gestione (da verificarsi comunque di volta in volta da parte del Comune), dovranno essere riparati a cura e spese del concessionario; in caso di inottemperanza a detto obbligo, il Comune di Loceri si riserva di provvedere direttamente, sostituendosi al concessionario e prelevando l'importo della relativa spesa dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata

ART. 12 VIGILANZA CONTROLLI E PENALI

Il Comune di CAMPOFIORITO ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante la durata della concessione, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni.

A tal fine potrà eseguire sopralluoghi e ispezioni in tutti i locali dell'impianto in qualsiasi momento circostanza e procedere alla verifica della gestione e del rispetto della concessione. L'inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, comporta l'applicazione delle seguenti penali, oltre alle eventuali sanzioni di legge:

- a) per ogni giorno di ingiustificata chiusura o inagibilità anche parziale dell'impianto, fatti salvi i casi di forza maggiore : € 100,00 per ogni giorno;

- b) per negligenze, ritardi, omissioni e/o per mancata effettuazione di interventi di manutenzione che causino interruzioni anche brevi dell'attività della struttura, dal giorno di accertamento della violazione e sino a ripristino della regolarità: € 200,00 per ogni giorno di chiusura;
- c) per inosservanza accertata agli obblighi connessi alla manutenzione ordinaria, rispetto al piano delle manutenzioni, documentata da verbale redatto in contraddittorio con l'Ufficio Tecnico comunale: € 300,00 per ciascuna inosservanza accertata, salvo motivi di forza maggiore, debitamente documentati, che hanno comportato l'impossibilità di provvedere alla specifica manutenzione oggetto di contestazione;
- d) ritardo nella consegna dei report periodici delle misurazioni e verifiche: € 50,00 per ogni giorno di ritardo
- e) per ogni altro inadempimento agli obblighi di legge e/o contrattuali non previsto ai punti precedenti: da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni singola contestazione tenuto conto della gravità dell'inadempienza.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal Comune di Loceri.

In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, il Comune di Loceri procederà all'applicazione delle citate penali.

La sanzione sarà applicata con provvedimento amministrativo. In caso di mancato pagamento nei termini assegnati, il Comune potrà detrarre l'importo della sanzione dalla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 13 VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO

In caso di fallimento del concessionario si procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

Le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, ivi inclusa la successione di un altro operatore economico, sono disciplinate dall'art. 175 del D. Lgs. 50/2016

ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di CAMPOFIORITO potrà risolvere il contratto prima della sua naturale scadenza, nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla normativa vigente abbiano accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica, sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo). In tali casi, il Comune provvederà a notificare al concessionario la volontà di risolvere il contratto, assegnandogli un termine non inferiore a 20 giorni per fare pervenire eventuali osservazioni. Il provvedimento conseguentemente adottato dovrà dar conto dell'esame delle osservazioni formulate.

Costituirà causa di risoluzione espressa del contratto ex art. 1456C.C.:

- l'applicazione di oltre tre penali nell'arco di un anno;

- il fatto che la gestione si renda colpevole di frodi o applichi orari inferiori e/o tariffe superiori a quelli approvati dalla Giunta Comunale;
- l'apertura di una procedura concorsuale a carico del concessionario;
- l'inadempienza nell'attuazione del programma degli eventuali investimenti/migliorie proposti;
- la sub concessione/subappalto in violazione di quanto previsto dai precedenti artt. 10 e/o dichiarato in sede di offerta;
- l'accertamento di transazioni bancarie eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari e/o postali in violazione di quanto stabilito dall'art. 3 della legge 136/2010;
- la violazione degli obblighi di cui all'art. 16 (norme di comportamento).

Nei casi sopraelencati, la risoluzione si verifica di diritto nel momento in cui il Comune di Loceri dichiara al concessionario l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, il Comune potrà revocare la concessione con preavviso di mesi 6 (sei); in tal caso, le eventuali opere di miglioria apportate all'impianto e non ancora ammortizzate saranno riscattate dal Comune attraverso il riconoscimento di una somma pari ai costi non già ammortizzati.

ART. 15 FORO COMPETENTE

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto saranno di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del foro di PALERMO.

ART. 16 NORME DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si impegna a rispettare e si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62, nonché dal "Patto di integrità del Comune di CAMPOFIORITO".

Il contratto sarà automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi.

ART. 17 OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"

In sede di sottoscrizione del contratto il concessionario dovrà dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di CAMPOFIORITO che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, nonché di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

ART. 18 DUVRI

In riferimento al disposto dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 s s.m.i. concernente l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) per l'affidamento di appalti di forniture e servizi, si precisa per la concessione sopra descritta non sussistono rischi da interferenze con il personale della stazione appaltante e, conseguentemente, non si rilevano costi relativi a misure correlate da attuare.

CAMPOFIORITO, 04/11/2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. FRANCESCO QUARTANA
(firmato digitalmente)